



**Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e  
delle professioni sanitarie tecniche, della  
riabilitazione e della prevenzione  
di Roma e Provincia**

**Regolamento Interno**

**Allegato n.6**

**Conferimento degli incarichi di collaborazione  
e/o consulenza a soggetti esterni**

Nel rispetto di quanto stabilito [dall'art. 35 del DPR 05.04.1950, n. 221](#), il presente Allegato, è stato deliberato secondo l'iter:

- Ordine TSRM e PSTRP di Roma "Allegato n.6 Regolamento Interno "Conferimento degli incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni"- Deliberazione n.721/2 del 12/06/2023 (prot. n.1009 del 13 giugno 2023)
- FNO TSRM e PSTRP "Approvazione Regolamento Interno" con Deliberazione n.13 02/02/2024

Il presente Allegato 6 annulla e sostituisce il precedente Regolamento in materia dell'Ordine TSRM e PSTRP di Roma e Provincia, e non ha scadenza.

## 2023 INDICE

Art. 1 Finalita'	pag. 3
Art. 2 Indicazioni	pag. 4
Art. 3 Esecuzione	pag. 5

## Art 1

### Finalita'

Il presente Allegato disciplina le condizioni e le modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione tecnico – professionale e/o consulenza a professionisti esterni alle Commissioni di albo e Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dal Regolamento interno dell'Ordine di Roma ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità.

L'Ordine dei TSRM e PSTRP di Roma utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne ma in ipotesi ben definite, è consentito affidare, ai sensi del presente Regolamento, incarichi professionali riconducibili ad altre forme di collaborazione esterna, riferite a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste ad esperti di provata competenza ed esperienza che possono essere di volta in volta formalizzate con remunerazione (art D.Lgs 36/2023).

Gli incarichi professionali ad esperti esterni possono essere conferiti per esigenze temporanee o che, comunque, non riguardino attività generiche riconducibili alle mansioni ordinarie del personale in servizio presso l'Ordine. La prestazione oggetto dell'incarico deve essere di tipo intellettuale, qualificata e specializzata; non può essere riferita ad attività esecutiva e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale. L'oggetto della prestazione deve, inoltre, corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ordine e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dello stesso

La competenza al conferimento provvede tramite deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine. La competenza del conferimento dell'incarico è del Consiglio Direttivo dell'Ordine effettuata con specifica deliberazione.”

## Art. 2

### Indicazioni

**CONFERIMENTO:** Le collaborazioni sono conferite con approvazione del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente della Commissione di albo o dello stesso Consiglio Direttivo, a persone in possesso di competenza specifica nel campo della ricerca o dell'attività interessata

**REQUISITI DELLA PROPOSTA:** La proposta del Presidente della Commissione di albo su mandato e approvazione della Commissione stessa o del Consiglio Direttivo a cui afferisce la ricerca deve contenere i seguenti elementi: - ricerca o attività interessate; - il soggetto responsabile dell'attività; - l'anagrafica completa della persona a cui viene attribuita la consulenza; - oggetto della collaborazione; - ragione giustificatrice del ricorso alla collaborazione, - durata e modalità della collaborazione.

La proposta stessa deve essere corredata di informazioni relative alla persona indicata, atte a giustificare la individuazione del collaboratore, in particolare, a dimostrare l'attitudine di questo ad adempiere alla prestazione.

L'incarico remunerato secondo il codice dei contratti (art. 8D.Lgs 36/2023), che potrà essere determinato da una selezione, e dovrà riportare:

- a) i requisiti minimi di partecipazione;
- b) l'oggetto dell'incarico e sua durata;
- c) i criteri generali della selezione, e indicatori di processo;
- d) il termine e le modalità per la presentazione delle domande corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni e/o dichiarazioni;
- e) i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- f) la data, gli argomenti e le modalità dell'eventuale colloquio;

- g) il compenso previsto o comunque gli elementi utili per la determinazione di detto compenso.

I professionisti candidati verranno selezionati sulla base delle specializzazioni all'oggetto dell'incarico di che trattasi, nonché sulla valutazione dei curricula corredati di una dichiarazione che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nell'incarico svolto, nel rispetto dell'art. 6 bis, Legge n°241/1990.

### Art. 3

#### Esecuzione

Il Referente nominato dal Consiglio Direttivo, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal professionista esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, l'Ordine può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Referente delegato, può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate.

#### **VERIFICA DEI RISULTATI**

Al compimento del lavoro, alla scadenza del termine stabilito per la collaborazione e, se richiesto, in ogni momento precedente, il responsabile

della ricerca comunica per iscritto al Referente i risultati conseguiti e consegna allo stesso il prodotto della consulenza. Il Referente condivide con la Commissione di albo o col Consiglio Direttivo il materiale della ricerca ed una relazione che certifichi la congruità della consulenza o corrispondenza della stessa all'oggetto dell'incarico, nonché il rispetto dei termini contrattuali.

### **TITOLARITA' DELL'OPERA E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI**

L'opera eseguita dal collaboratore esterno è di proprietà dell'Ordine TSRM e PSTRP di Roma e provincia, salvo che le parti non dispongano diversamente. Le eventuali attività di divulgazione dei risultati delle ricerche da parte del collaboratore esterno sono da concordarsi con l'Ordine e possono valersi del sostegno del Consiglio Direttivo o della Commissione di Albo. Oltre alla normale collaborazione per lo svolgimento delle ricerche o attività, al collaboratore esterno può essere richiesta dal Consiglio Direttivo o dalla Commissione di albo la partecipazione ad iniziative seminariali o di comunicazione esterna, sia nel corso del lavoro che successivamente alla sua conclusione.